

La società cooperativa

caratteri essenziali

Nicola Siliprandi

Reggio Emilia

27 novembre 2024



CHI SIAMO - LEGACOOP

- Fondata nel 1886, Legacoop è la più antica organizzazione cooperativa italiana.
- Promuove sviluppo e diffonde i principi/valori cooperativi.
- Cooperazione mette al centro le persone, risposta alternativa alle altre tipologie di imprese
- Presente in ogni regione italiana con sedi regionali e territoriali (come Legacoop Emilia Ovest)
- Possono aderire società cooperative, mutue, consorzi, società di mutuo soccorso.
- Aderiscono a LEO cooperative che lavorano in tutt'Italia e all'estero, anche leader di settore



LEGACOOP

EMILIA OVEST



Quasi 1 Miliardo di Soci (1/7)
100 Milioni Occupati
60% Derrate Alimentari → Coop
Fatturato prime 300 Coop → 7° Pil Mondiale



140 Miliardi Fatturato
12 Milioni Soci (1/5)
10 % Pil
Presenza attiva in ogni settore produttivo



COSA È UNA COOPERATIVA

La cooperativa è un'**impresa**,
sottoposta a leggi specifiche

I 7 PRINCIPI COOPERATIVI

Delineati nella Dichiarazione di identità cooperativa, approvata dal XXXI Congresso dell'*Alleanza Cooperativa Internazionale* di Manchester nel 1995



1° Principio: Adesione libera e volontaria

Le cooperative sono organizzazioni volontarie aperte a tutte le persone in grado di utilizzarne i servizi offerti e desiderose di accettare le responsabilità connesse all'adesione, senza alcuna discriminazione sessuale, sociale, razziale, politica o religiosa



2° Principio: Controllo democratico da parte dei soci

Le cooperative sono organizzazioni democratiche, controllate dai propri soci che partecipano attivamente alla definizione delle politiche e all'assunzione delle relative decisioni. Gli uomini e le donne eletti come rappresentanti sono responsabili nei confronti dei soci. Nelle cooperative di primo grado, i soci hanno gli stesso diritti di voto (una testa, un voto), e anche le cooperative di altro grado sono ugualmente organizzate in modo democratico.



3° Principio: Partecipazione economica dei soci

I soci contribuiscono equamente al capitale delle proprie cooperative e lo controllano democraticamente. Almeno una parte di questo capitale è, di norma, proprietà comune della cooperativa. I soci, di norma, percepiscono un compenso limitato sul capitale sottoscritto come condizione per l'adesione. I soci destinano gli utili ad alcuni o a tutti gli scopi: sviluppo della cooperativa, possibilmente creando delle riserve, parte delle quali almeno dovrebbero essere indivisibili; erogazione di benefici per i soci in proporzione alle loro transazioni con la cooperativa stessa, e sostegno ad altre attività approvate dalla base sociale.

I 7 PRINCIPI COOPERATIVI



4° Principio: Autonomia e indipendenza

Le cooperative sono organizzazioni autonome, di mutua assistenza, controllate dai soci. Nel caso in cui esse sottoscrivano accordi con altre organizzazioni (incluso i governi) o ottengano capitale da fonti esterne, le cooperative sono tenute ad assicurare sempre il controllo democratico da parte dei soci e mantenere l'autonomia della cooperativa stessa.



5° Principio: Educazione, formazione e informazione

Le cooperative s'impegnano ad educare ed a formare i propri soci, i rappresentanti eletti, i managers e il personale, in modo che questi siano in grado di contribuire con efficienza allo sviluppo delle proprie società cooperative. Le cooperative devono attuare campagne di informazione allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica, particolarmente i giovani e gli opinionisti di maggiore fama, sulla natura e i benefici della cooperazione.



6° Principio: Cooperazione tra cooperative

Le cooperative servono i propri soci nel modo più efficiente e rafforzano il movimento cooperativo lavorando insieme, attraverso le strutture locali e nazionali, regionali e internazionali.



7° Principio: Interesse verso la comunità

Le cooperative lavorano per uno sviluppo durevole e sostenibile delle proprie comunità attraverso politiche approvate dai propri soci.



LEGACOOP

EMILIA OVEST

Principali riferimenti normativi

Costituzione, art. 45

“La Repubblica riconosce la **funzione sociale della cooperazione** a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.

La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura con gli opportuni controlli il carattere e le finalità. “

Codice Civile, Libro V - Titolo VI (artt. 2511 - 2545)
oltre alle norme spa e srl in quanto compatibili



Principali leggi speciali

- ✓ L. 381/1991 Disciplina delle cooperative sociali
- ✓ L. 59/1992 – introduce strumenti finanziari e socio finanziatore
- ✓ L. 142/2001 - revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento al socio lavoratore
- ✓ D. Lgs 220/2002 riordino della Vigilanza
- ✓ D. Lgs. 6/2003 Riforma del Diritto societario

Codice civile

Art. 2511

“Le cooperative sono **società a capitale variabile con scopo mutualistico** iscritte presso l’albo delle società cooperative....”

**LA COOPERATIVA E' UN'IMPRESA
CARATTERIZZATA DALLO SCOPO MUTUALISTICO**

Scopo mutualistico

E' lo scopo che il socio vuole perseguire attraverso la partecipazione in cooperativa: non lucrare profitto ma **realizzare** - attraverso un reciproco scambio (mutualistico) di apporti e l'esercizio in prima persona dell'attività di impresa – **un'utilità** in termini di minori costi di beni e servizi, di maggiori occasioni di lavoro o di miglior prezzo di beni e servizi ceduti a terzi tramite cooperativa.

La natura di questo rapporto di *scambio contrattuale* *caratterizza i diversi tipi di cooperative nel loro modo di operare e anche nella loro struttura.*

Tipologie di cooperative

A seconda del tipo di rapporto mutualistico che intercorre tra la cooperativa ed il socio:

➤ **COOPERATIVE DI LAVORO** - Si avvalgono nello svolgimento delle loro attività delle prestazioni lavorative dei soci (figura del “socio lavoratore”)

➤ **COOPERATIVE DI UTENZA** - Svolgono la loro attività in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi

➤ **COOPERATIVE DI SUPPORTO** - Si avvalgono nello svolgimento delle loro attività degli apporti di beni e servizi da parte dei soci

Categorie albo cooperative

CONSUMO

PRODUZIONE LAVORO

AGRICOLE

EDILIZIE DI ABITAZIONE

TRASPORTO

PESCA

DETTAGLIANTI

COOPERATIVE SOCIALI

CONSORZI FRA COOPERATIVE

LEGACOOP

EMILIA OVEST

Prevalenza mutualistica

In ragione della “quantità” di scambio mutualistico con i soci cooperatori,

le cooperative si distinguono in

- cooperative a mutualità prevalente
- cooperative a mutualità non prevalente

dal requisito della prevalenza ne consegue il trattamento fiscale

Cooperative a Mutualità Prevalente

UTENZA

Svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti -
> Ricavi delle vendite e prestazioni verso soci > 50% del totale ricavi

LAVORO

Si avvalgono prevalentemente nello svolgimento della loro attività delle prestazioni lavorative dei soci ->Costo del lavoro dei soci > 50% costo del lavoro complessivo

SUPPORTO

Si avvalgono prevalentemente nello svolgimento della loro attività degli apporti di beni o servizi da parte dei soci -> Costo dei beni conferiti dai soci > 50% costo dei beni acquistati/conferiti

Art. 2512 e 2513 c.c. Le cooperative sociali sono considerate a mutualità prevalente DI DIRITTO

Cooperative a Mutualità Prevalente

clausole che, a norma dell'[articolo 2514 cod. civ.](#), devono essere previste negli statuti delle cooperative a mutualità prevalente:

- il **divieto di distribuire i dividendi** in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;
- il **divieto di remunerare gli strumenti finanziari** offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- il **divieto di distribuire le riserve** fra i soci cooperatori;
- l'**obbligo di devoluzione**, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai **fondi mutualistici** per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Trattamento fiscale

Le cooperative per beneficiare di tassazione ridotta devono:

- essere a MUTUALITA' PREVALENTE
- inserire nello statuto e rispettare le clausole art. 2514 c.c.

La struttura societaria

Le cooperative sono società che oltre alle norme specifiche in materia cooperativa (titolo VI – Capo I artt.2511 e seg. c.c), devono adottare un quadro normativo di riferimento:

- quello delle **società per azioni**

oppure

- quello delle **società a responsabilità limitata**

COOP-SRL oppure COOP-SPA

Numero soci	Attivo patrimoniale	Persone fisiche/giuridiche	Forma adottabile
Da 3 a 9	qualsiasi	Solo fisiche	srl
Da 9 a 19	qualsiasi	Fisiche/giuridiche	srl o spa
Più di 19	Fino a 1 mln/€	Fisiche/giuridiche	srl o spa
Più di 19	Più di 1 mln/€	Fisiche/giuridiche	spa

Capitale sociale

Le cooperative sono società a **capitale variabile**.

- ✓ non è previsto un ammontare prestabilito
- ✓ il *principio della porta aperta* consente l'entrata e uscita dei soci senza modificare l'atto costitutivo

Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a 25 euro

La quota massima che ogni socio persona fisica può detenere è di 100.000 euro

Responsabilità patrimoniale limitata

le società cooperative sono sempre
“a responsabilità limitata”

cioè

la responsabilità patrimoniale del singolo socio è limitata al capitale sottoscritto e non coinvolge il suo patrimonio personale

Destinazione degli utili

Ogni anno una parte degli utili (30%) deve essere destinata a riserva indivisibile

Il 3% degli utili deve obbligatoriamente essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (*principio della mutualità esterna*)

Divieto di distribuire dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato – *due punti in più per gli strumenti finanziari detenuti dai soci cooperatori*

Una quota degli utili di esercizio può essere destinata ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

Una quota dell'utile può essere destinata a **RISTORNO COOPERATIVO**

Ristorno

E' la redistribuzione ai soci del profitto realizzato dalla cooperativa in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici che i soci hanno intrattenuto con la cooperativa nel corso dell'esercizio.

Il ristorno può consistere:

- ✓ in un'integrazione dei salari (*nel caso delle cooperative di lavoro*), che non può superare il 30% dei salari correnti;
- ✓ in un rimborso di costi o aumento di ricavi dell'attività svolta al socio.

Il ristorno ai soci può essere erogato in forma liquida oppure mediante aumento del capitale sociale o emissione di strumenti finanziari.

COOPERATIVA: IMPRESA O ASSOCIAZIONE?


Cooperativa

-  PRODUCE UTILI
-  REINVESTE GLI UTILI IN IMPRESA
-  DIVIDE SOLO UNA PARTE DEGLI UTILI
-  PATRIMONIALIZZA, DEVE METTERE ALMENO IL 30% DEGLI UTILI A RISERVA INDIVISIBILE
-  PROMUOVE NUOVE COOPERATIVE, DESTINA IL 3% DEGLI UTILI AI FONDI PER LA PROMOZIONE COOPERATIVA
-  I SOCI NON SONO VOLONTARI

Impresa non cooperativa

-  PRODUCE UTILI
-  NON HA OBBLIGO DI REINVESTIRE GLI UTILI
-  DIVIDE GLI UTILI TRA I SOCI IN PROPORZIONE AL CAPITALE SOTTOSCRITTO
-  NON HA OBBLIGO DI PATRIMONIALIZZARE
-  NON PROMUOVE CULTURA D'IMPRESA
-  I SOCI NON SONO VOLONTARI

Associazione

-  NON PRODUCE UTILI
-  NON DIVIDE UTILI TRA I SOCI
-  NON REINVESTE GLI UTILI
-  NON PROMUOVE IMPRESA
-  I SOCI SONO VOLONTARI



La società cooperativa

caratteri essenziali – corporate governance

CORPORATE GOVERNANCE

Sistema di regole, pratiche e processi attraverso i quali un'azienda è gestita, controllata e guidata.
Stabilisce una struttura decisionale chiara

-> lo **STATUTO** contiene le norme sul funzionamento della società (specificità coop-spa / coop-srl).

Redatto in fase di costituzione e poi successivamente modificabile.

Conforme a quanto previsto dalla legge.

-> i **REGOLAMENTI** disciplinano i rapporti socio-cooperativa e devono essere approvati dall'assemblea

Statuto: documento che stabilisce le regole fondamentali di funzionamento, organizzazione e governance della cooperativa. È un atto normativo interno e ha valore legale.

Stabilisce:

- ❖ Denominazione e sede
- ❖ Durata
- ❖ Scopo (3 macro – coop) e oggetto (attività plurime anche future)
- ❖ Soci – ammissione, recesso, esclusione, diritti
- ❖ Emissione di strumenti finanziari
- ❖ Organi sociali – assemblea, cda, organo di controllo
- ❖ Patrimonio sociale, bilancio, destinazione utile
- ❖ Scioglimento, clausola arbitrale
- ❖ Clausole mutualistiche (obbligatorie)

Regolamenti

- Socio lavoratore (L.142/01) – *sempre obbligatorio per coop lavoro - va depositato in Dtl (Direzione Territoriale del Lavoro)*
- Prestito sociale (obbligo di rimborso nei confronti del socio)
- Ristorno
- Soci speciali
- Assemblee separate
- Elettorale
- Eventuali regolamenti specifici vengono redatti dal cda e approvati dall'assemblea

SOCI - ammissione

Il **socio cooperatore** non si limita ad apportare capitale sociale alla cooperativa ma siccome deve intrattenere i rapporti di scambio mutualistico, deve anche possedere i necessari **requisiti**

SOCI - ammissione

Criteria statutari per l'ammissione

Requisiti professionali (evidenziare la relazione tra ammissione e capacità economiche della coop.va a soddisfare gli interessi dei soci)

Criteria non discriminatori

“Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della coop.va” (→ con presupposto di concorrenza)

SOCI - quota

Quota sociale (quote o azioni)

Minimo 25 euro (comunque una testa un voto)

Versamento 25% al momento dell'ammissione (non obbligatorio – *facoltà statutaria*)

Tassa di ammissione (*facoltà statutaria*)

Sovraprezzo (*facoltà statutaria*)

SOCI – recesso

Nei casi previsti dalla legge (art.2437 c.c.) o su richiesta

→se il recesso volontario arreca un danno alla cooperativa la cooperativa potrebbe riservarsi il diritto di richiedere un risarcimento

Il recesso non può essere parziale

Decorrenza

Rapporto sociale cessa dalla data di comunicazione dell'accoglimento della domanda

Rapporto mutualistico *se lo statuto non prevede diversamente* cessa con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato 3 mesi prima e in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo

SOCI – esclusione

Azioni che vanno *contro* la cooperativa

Disciplinare i casi di esclusione in statuto

L'esclusione viene deliberata dagli amministratori (*salvo che lo statuto preveda l'assemblea*)

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici (*salvo che lo statuto preveda diversamente*)

Altre «tipologie» di soci

Socio speciale (art. 2527 cc)


Socio finanziatore (L.59/92; art. 2526 cc)

Socio volontario (solo coop sociali L.381/91) *max 50%
totale soci*


Organi sociali



- Assemblea dei soci *(principio una testa - un voto)*



- Consiglio d'amministrazione *(maggioranza di soci cooperatori)*



- Collegio sindacale
- Revisore legale dei conti



LEGACOOP

EMILIA OVEST

Assemblea dei soci

Può essere ordinaria o straordinaria, a seconda degli argomenti posti all'ordine del giorno

Deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120/180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (approvazione del bilancio)

È convocata dal consiglio d'amministrazione

Assemblea ordinaria

- ✓ Nomina e revoca l'organo amministrativo e l'organo di controllo
- ✓ Approva il bilancio d'esercizio e la destinazione dell'utile
- ✓ Approva i regolamenti
- ✓ Le decisioni vengono prese seguendo le regole previste dallo statuto
- ✓

Assemblea straordinaria

- ✓ Modifica lo statuto
- ✓ Emette strumenti finanziari
- ✓ Delibera operazioni di fusione/scissione
- ✓ Delibera la liquidazione della società
- ✓

Assemblea dei soci

Diritto di voto: soci iscritti da almeno 90 giorni

Voto per testa con le seguenti deroghe *(se previste in statuto)*:

Persone giuridiche max 5 voti

Voto plurimo nelle coop.ve 2° grado (vincolo individuale 1/10 e generale 1/3 dei presenti)

Voto ai soci finanziatori (max 1/3 voti dei presenti); *disciplina statutaria del voto di soci sia operatori che finanziatori*

Voto ai soci speciali (ridotto/senza diritto di voto)

Consiglio di Amministrazione

- ✓ Ha il compito di **gestire la cooperativa**, secondo l'indirizzo strategico determinato dall'assemblea dei soci e nei limiti fissati dallo statuto e dai regolamenti (**attuazione oggetto sociale**)
- ✓ Convoca l'assemblea
- ✓ In maggioranza soci
- ✓ Minimo 3 membri (non esiste l'amministratore unico)
- ✓ Poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione
 - redazione del bilancio
 - tenuta dei libri sociali (libro soci, verbali assemblee, verbali cda)
 - formulazione piani strategici
 - assetto organizzativo
 - ammissioni-recessi-esclusioni soci
 - relazione sulla situazione mutualistica (art.2545 c.c.)
 -

Segue **AMMINISTRATORI**

- ✓ Composizione
 - minimo **3 consiglieri** (*da 1/01/18 non è più possibile nominare l'amministratore unico*)
 - Maggioranza SOCI COOPERATORI
 - Soci finanziatori max 1/3 (*facoltà statutaria prevederli*)
 - Amministratori non soci in minoranza (*facoltà statutaria prevederli*)
- ✓ Scelta da parte di categorie di soci (nozione di categoria; modalità di elezione; peso proporzionale delle categorie → *disciplina statuto/regolamento*)
- ✓ Cumulo incarichi (*autonomia statutaria*)
- ✓ Durata max **3 esercizi** (*vietata la nomina a tempo indeterminato*)
- ✓ Limiti alla rieleggibilità (*lo statuto li può prevedere*)

Segue **AMMINISTRATORI**

- ✓ all'interno del cda viene eletto il **Presidente** che ha la rappresentanza legale della società (vice-presidente; amministratore delegato)
- ✓ deleghe attribuibili al Presidente/a singoli consiglieri/al comitato esecutivo (*materie non delegabili: bilancio, fusione, ammissione/recessi/esclusione soci*)

Segue **AMMINISTRATORI**

- ✓ Convocazione del cda
- ✓ Quorum costitutivo e deliberativo
- ✓ Verbalizzazione
- ✓ Sostituzione di membri del cda (*cooptazione*)

Organo di vigilanza - Collegio Sindacale

- Obbligatorio se la cooperativa supera certi limiti dimensionali.
- Nominato dall'assemblea dei soci.
- Ha potere di ispezione.
- Redige la relazione sulla gestione (con indicazioni su mutualità e prevalenza).
- Composto da tre membri effettivi e due supplenti .
- Solo **nelle coop-srl** è possibile nominare il **SINDACO UNICO**.
- Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e del rispetto dei principi di corretta amministrazione (adeguatezza assetto organizzativo, amministrativo e contabile, rispetto dello scopo mutualistico)
- Partecipa a tutte le riunioni degli organi sociali (cda, assemblee ed eventuali comitati esecutivi) ed effettua verifiche ogni 90 gg.

Organo di vigilanza - Revisione legale dei conti

- Obbligatoria per chi supera determinati parametri per due anni consecutivi.
- Controllo sull'applicazione dei principi contabili.
- Può essere affidata al Collegio Sindacale oppure a un Revisore esterno o a una Società di revisione.

Funzioni del revisore legale dei conti:

- ✓ verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione
- ✓ verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano
- ✓ esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto

Vigilanza – certificazione di bilancio

- Obbligo alla **certificazione di bilancio** (art. 15 L.59/92)
 - ✓ Fatturato >60 mln
 - ✓ Partecipazione di controllo in una spa
 - ✓ Riserve indivisibili > 4 mln
 - ✓ Prestito sociale o soci finanziatori > 2 mln
 - ✓ Emissione di APC
- Obbligo di assegnare l'incarico a una Società convenzionata con Legacoop (art. 15 L.59/92)

Vigilanza – revisione ministeriale

- Tutte le cooperative sono sottoposte alla “**revisione ministeriale**” effettuata da funzionari designati dalle Associazioni cooperative (Legacoop per i propri associati) o direttamente dal MIMIT per le cooperative non associate a centrali cooperative, con frequenza annuale o biennale.
- Obiettivo principale è il controllo dello scambio mutualistico.
- Uniche società ad essere soggette a una forma di vigilanza per la forma giuridica prescelta e non per il tipo di attività esercitata.

Vigilanza – revisione ministeriale

Esito della revisione:

- Rilascio attestato

- Diffida a sanare irregolarità (max 90 gg. -> accertamento)

- Richiesta provvedimenti (invio proposta al Mise)
 - ✓ liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.
 - ✓ gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545 sexiesdecies c.c.
 - ✓ scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c.
 - con nomina del liquidatore
 - senza nomina del liquidatore
 - ✓ sostituzione dei liquidatori ai sensi dell'art. 2545 octiesdecies c.c.
 - ✓ cancellazione dal Registro Imprese ai sensi del secondo comma dell'art. 2545 octiesdecies c.c.



Prossimo incontro (formazione gruppi di lavoro)



mercoledì 11 dicembre 2024



14.30 – 17.30



Binario 49 – Via Turri 49, Reggio Emilia

Nicola Siliprandi

Legacoop Emilia Ovest

www.legacoopemiliaovest.coop

bellacoopia@legacoopemiliaovest.it

nicola.siliprandi@legacoopemiliaovest.it

LEGACOOP

EMILIA OVEST